



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DE BERTOLDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2019

Agevolazioni fiscali in favore del settore automobilistico

ONOREVOLI SENATORI. – Come è noto, il comparto dell'automobile sta soffrendo da anni una grave crisi di consumi, con perdite di fatturato incredibilmente prolungate e pesanti: una situazione pesantissima sia dal punto di vista del mercato, che della produzione. Gli effetti negativi si sono estesi anche al parco circolante ed è aumentata infatti l'anzianità per tutte le tipologie di veicolo, con un forte impatto negativo in termini di sicurezza stradale e di inquinamento atmosferico. Le ultime decisioni governative, introdotte nella legge di bilancio 2019, inoltre hanno ulteriormente aggravato la situazione economica e produttiva del settore, attraverso misure fiscali che hanno disincentivato l'acquisto di nuove autovetture, provocando un successivo peso depressivo sul medesimo comparto che, anche grazie all'indotto, rimane nonostante tutto tra i protagonisti del sistema produttivo. In tale scenario si inserisce la presente iniziativa legislativa, che introduce un intervento agevolativo fiscale al fine di sostenere il mercato delle *automotive*, la cui pesante imposizione fiscale attualmente prevista rappresenta uno degli elementi fortemente negativi e penalizzanti che gravano sul settore. Al riguardo, occorre rivedere profondamente la fiscalità delle *automotive*, che influisce sulle scelte di acquisto di imprese, professionisti e famiglie, nella convinzione che politiche industriali e fiscali adeguate possono rilanciare appieno lo sviluppo, coerentemente con le potenzialità e il *know-how* presenti sul territorio. Il disegno di legge, composto da un solo articolo, prevede a tal fine il riconoscimento di un credito d'imposta nella misura del 22 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle autovetture di nuova imma-

tricolazione nell'anno in corso. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di quanto disposto dalle norme di copertura finanziaria previste, ovvero 100 milioni di euro per il triennio 2019-2021, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si precisa che tale misura fiscale è riconosciuta nel rispetto dei limiti previsti dalla Commissione europea, nell'ambito della normativa prevista in materia di aiuti « *de minimis* ». Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, stabilirà le disposizioni applicative del disegno di legge. Si precisa altresì che le disposizioni di agevolazione fiscale, relative al credito d'imposta, si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2022 e immatricolati entro il 30 settembre 2022. Infine, con l'ultimo comma dell'articolo 1, sono dettate le necessarie norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento. L'attività normativa rimane pertanto di estrema importanza per la filiera. Per tali motivazioni, il presente disegno di legge, attraverso l'introduzione del credito d'imposta per l'acquisto di nuove autovetture, s'introduce all'interno del contesto in cui opera l'industria dell'auto in Italia – contesto reso difficile da vari elementi, che vanno dal peso legato ai costi generali di produzione, alla burocrazia pervasiva e bloccante che permane eccessiva, alle crescenti imposizioni fiscali che caratterizzano negativamente il comparto in oggetto negli ultimi anni – nell'auspicio che il *trend* negativo possa rapidamente invertirsi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di sostenere il settore automobilistico e rilanciare la domanda interna, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 22 per cento delle spese sostenute per l'acquisto delle autovetture di nuova immatricolazione nell'anno in corso. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento del limite massimo di cui al comma 6.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è ripartito in tre quote annuali di pari importo e, in ogni caso, è riconosciuto nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ». Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicem-

bre 2022 e immatricolati entro il 30 settembre 2022.

5. Qualora, a seguito dei controlli, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni ai sensi della normativa vigente.

6. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.